

**SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (161)**

PROF. GUGLIELMO MAISTO

Roma, 21 maggio 2015

Indice

1. Introduzione	2
2. Articolo 1 (<i>Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale</i>).....	3
3. Articolo 2 (<i>Interpello sui nuovi investimenti</i>).....	4
4. Articolo 6 (<i>Consolidato nazionale</i>)	4
5. Articolo 8 (<i>Disciplina delle controllate e delle collegate estere</i>).....	6
6. Art. 10 (<i>Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list</i>).....	10
7. Art. 14 (<i>Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti</i>)	11
8. Art. 15 (<i>Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero</i>).....	12
9. Ulteriori suggerimenti.....	13
9.1. MODIFICA DELL'ART. 39 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546.....	13
9.2. ALLOCAZIONE DI DEBITO A SOCIETÀ ITALIANE FACENTI PARTE DI GRUPPI MULTINAZIONALI	13

1. Introduzione

L'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (nel seguito il "**Decreto**") e la formulazione di proposte di modifica dell'attuale testo normativo non possono prescindere da un inquadramento del contesto internazionale riguardante i lavori delle organizzazioni internazionali e degli interventi più recenti delle legislazioni di altri Stati in materia di imposizione dei redditi transnazionali.

Nel 2013, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (nel seguito "**OCSE**" o l'**"Organizzazione"**) ha avviato un progetto di revisione delle normative convenzionali e interne volto a contrastare l'erosione fiscale e i trasferimenti transfrontalieri di materia imponibile (*Base Erosion and Profit Shifting*, nel seguito "**BEPS**"), destinato a rivoluzionare l'assetto della ripartizione del potere impositivo tra Stati, ponendo l'enfasi sull'attuale multilateralismo della tassazione dei redditi delle imprese multinazionali residenti e non residenti. Le iniziative dell'OCSE attualmente assai avanzate e in prossimità di una loro conclusione alla fine del 2015 influenzeranno le legislazioni nazionali degli Stati OCSE, rispettosamente, da un lato, delle scelte condivise in sede internazionale e attenti, dall'altro, a conformarsi a standard comuni nella disciplina della tassazione delle imprese anche per facilitarne le operazioni in più Stati.

Tale attenzione ha manifestato peraltro la consapevolezza dei Governi di poter perseguire principalmente strategie di incentivazione basate sul miglioramento della qualità del sistema fiscale, posto che eventuali drastiche riduzioni d'imposta sono allo stato attuale impraticabili per ovvie esigenze di politiche di bilancio (di non ridurre il gettito) e per l'esistenza di vincoli internazionali (principalmente il divieto comunitario degli aiuti di Stato e quelli previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio).

Negli ultimi due anni le iniziative legislative degli altri Stati OCSE si sono focalizzate sugli esiti di alcuni approfondimenti dei lavori dell'OCSE conclusi prima dell'avvio del progetto BEPS e sugli adeguamenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nel seguito "**Corte di Giustizia**").

In Francia, ad esempio, sono stati introdotti alcuni correttivi alla disciplina dei prezzi di trasferimento (principalmente in materia di oneri documentali e di inversione dell'onere della prova sulle operazioni di riorganizzazione internazionale dei gruppi che comportano un trasferimento di rischi e funzioni all'estero, ma anche una riduzione dell'utile delle società residenti).

In Spagna, il legislatore nazionale sempre nel 2014 ha soppresso la gerarchia dei criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento precedentemente imperniati sul criterio della comparazione con i prezzi praticati con o da imprese indipendenti in operazioni simili. A tale disposizione si sono aggiunte nuove norme in materia di attribuzione del reddito a stabili organizzazioni situate in altri Stati e l'ampliamento del perimetro di applicazione del consolidato fiscale nazionale a società residenti controllate da società residenti in altro Stato diverso da quelli aventi regime fiscale privilegiato, anche in conformità agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia. E' stata inoltre modificata la definizione di stabile organizzazione e le regole di attribuzione del reddito in conformità alle modifiche introdotte nel 2010 al Modello di Convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni.¹

Modifiche in materia di prezzi di trasferimento sono state attuate nei Paesi Bassi con particolare riferimento alle raccomandazioni OCSE del 2010 e anche in tale Stato è stata adeguata la normativa nazionale in materia di consolidato fiscale nazionale per estenderlo a società residenti controllate da società residenti nell'Unione Europea, ancorché prive di una stabile organizzazione nei Paesi Bassi.

¹ Ci si riferisce, in particolare, alla riscrittura dell'art. 7 (*Utili delle imprese*) del Modello OCSE e del relativo Commentario, in recepimento dell'approccio sviluppato dall'OCSE nel report "*Attribution of Profits to Permanent Establishments*" del 2010.

Anche in Germania non sono mancati interventi normativi che si sono appuntati sulla tassazione delle stabili organizzazioni di imprese non residenti in conformità alle raccomandazioni OCSE del 2010.

La rassegna normativa evidenzia, quindi, interventi molto puntuali e l'intenzione di attendere la conclusione dei lavori dell'OCSE avviati nel 2013 per procedere a modifiche normative più strutturali che tengano conto delle raccomandazioni che saranno formulate dall'Organizzazione per alcuni aspetti ben delineati nei rapporti pubblicati negli ultimi mesi.

In tale contesto si colloca l'intervento del legislatore italiano. Ed infatti, la legge delega fissa specifiche aree di intervento che tengano conto delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e dell'Unione Europea. E' agevole considerare che l'attuazione della delega può solo parzialmente tenere conto degli orientamenti espressi dal progetto BEPS dell'OCSE, dato che i lavori dell'Organizzazione, come si è detto, saranno completati e si tradurranno in Raccomandazioni non prima della fine del 2015. L'intervento normativo è complessivamente da considerarsi positivamente nella consapevolezza che il legislatore nazionale, proprio in vista degli esiti futuri del progetto BEPS, dovrà necessariamente procedere, nel medio periodo, ad una revisione strutturale dell'intero sistema impositivo dei rapporti internazionali, che si auspica possa essere preceduta da una consultazione pubblica in linea con la prassi corrente in altri Stati.

Con questa premessa, talune disposizioni contenute nel Decreto suggeriscono alcune proposte di modifica ed integrazione, le quali sono descritte analiticamente nel prosieguo della presente relazione.

Infine, deve essere segnalato che le norme contenute nel Decreto introducono nuovi istituti e intensificano l'interazione tra Agenzia delle Entrate ed imprese. Entrambi i fattori giustificano misure di rafforzamento della struttura organizzativa dell'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima possa assolvere all'oneroso impegno di applicazione e monitoraggio delle nuove disposizioni. Si auspica, pertanto, un intervento normativo anche in questa direzione.

2. Articolo 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)

L'art. 1 del Decreto modifica la disciplina del *ruling* internazionale al fine di assicurare maggiore organicità all'istituto. In particolare, il comma 3 della nuova disposizione prevede che:

“qualora le circostanze di fatto o di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi d'imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi d'imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, senza l'applicazione, in entrambi i casi delle relative sanzioni”.

Tale norma introduce nel nostro ordinamento l'istituto del c.d. *roll-back* mediante il quale il soggetto passivo d'imposta può estendere gli effetti del *ruling* a periodi d'imposta anteriori a quello di conclusione dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, sarebbe opportuno estendere il *roll-back* anche a periodi d'imposta anteriori a quello di presentazione dell'istanza di *ruling* internazionale, modificando l'attuale versione del comma 3. A tal fine, sarebbe necessario eliminare l'inciso “*ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza*”. Il comma 3 prevede già la possibilità per il contribuente di ravvedersi (senza applicazione delle sanzioni) per il periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la

firma dell'accordo. Eliminando l'inciso di cui sopra si estenderebbe tale possibilità anche ai periodi precedenti l'istanza.

Sarebbe altresì opportuno prevedere espressamente che la nuova disposizione si applichi anche alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore, nonché agli accordi già conclusi.

Infine, sarebbe opportuno estendere espressamente l'istituto del ravvedimento operoso senza applicazione di sanzioni anche alle ipotesi in cui il contribuente – pur non avendo presentato istanza di *ruling* internazionale – abbia adempiuto agli oneri documentali idonei alla non applicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento basata sul valore normale, salvo che l'Agenzia delle Entrate reputi non conforme la documentazione predisposta. E', infatti, frequente che il contribuente – anche a seguito di revisioni critiche dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo idonee a meglio riflettere il principio di libera concorrenza – intenda rettificare la posizione adottata in precedenti periodi d'imposta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Tale disposizione dovrebbe considerarsi avente natura interpretativa sulla base di una lettura sistematica delle norme, posto che altrimenti il ravvedimento operoso comporterebbe l'applicazione di sanzioni che non sarebbero invece applicabili in caso di rettifica di valore da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale.

3. Articolo 2 (*Interpello sui nuovi investimenti*)

L'art. 2 introduce un "nuovo interpello" (così testualmente la relazione illustrativa) avente per oggetto ogni profilo di fiscalità di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Tale "nuovo" interpello è limitato alle imprese italiane od estere che intendano effettuare investimenti rilevanti in Italia "*che abbiano significative e durature ricadute sull'occupazione*" (comma 1).

Non sono chiari i contorni del nuovo istituto rispetto alla procedura di interpello preventivo *ex art.* 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente). Il carattere di novità potrebbe rinvenirsi nella circostanza che la procedura di interpello testé menzionata ha per oggetto le questioni di interpretazione delle norme tributarie, mentre il nuovo istituto sembrerebbe esteso anche all'esame di specifiche fattispecie di fatto. In tal caso – e cioè nell'eventualità che il nuovo istituto dovesse effettivamente estendere l'accesso alla procedura di interpello al di fuori del perimetro attualmente previsto dalla normativa vigente – sarebbe opportuno valutare la compatibilità di tale norma con il diritto dell'Unione europea.

Infatti, tra i requisiti per accedere al "nuovo interpello" è prevista l'effettuazione di un investimento nel territorio dello Stato italiano. Tale limitazione "territoriale" potrebbe rivelarsi contraria al diritto di stabilimento in quanto avrebbe l'effetto di dissuadere il soggetto residente dall'effettuare un investimento nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea. In quest'ultima ipotesi, infatti, il soggetto residente non potrebbe richiedere all'amministrazione finanziaria italiana un parere preventivo sul corretto regime dell'operazione ai fini fiscali italiani in virtù, appunto, della localizzazione dell'investimento all'estero.

4. Articolo 6 (*Consolidato nazionale*)

L'art. 6 del Decreto amplia l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del consolidato fiscale nazionale, modificando gli artt. 117 e 120 del TUIR. L'intervento normativo si è reso necessario per evitare censure di violazione della libertà di stabilimento da parte dell'attuale disciplina alla luce della decisione della Corte di Giustizia del 12 ottobre 2014 relativa alla causa *SCA Group Holding BV* (cause riunite da C-39/13 a C-41/13). La Corte ha, infatti, affermato che

“la normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile” viola gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Altri ordinamenti comunitari (ad esempio Spagna, Paesi Bassi e Francia) hanno già modificato le rispettive discipline della tassazione di gruppo al fine di adeguarsi alle sentenze della Corte di Giustizia.²

L’art. 6, inoltre, semplifica i requisiti di accesso al consolidato, in qualità di consolidanti, da parte delle stabili organizzazioni di soggetti IRES non residenti, eliminando il requisito della connessione contabile delle partecipazioni alla stabile organizzazione italiana,³ e consente per la prima volta l’esercizio dell’opzione, in qualità di consolidate, alle stabili organizzazioni in Italia di società residenti in uno Stato UE.

Ciò premesso, sarebbe auspicabile che il regime di consolidato fiscale nazionale fosse accordato anche alle società sorelle residenti in Italia controllate da una società controllante residente in uno Stato terzo (ossia anche non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo) che ha concluso con l’Italia una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito che consenta un adeguato scambio di informazioni, indipendentemente dalla circostanza che tale società non residente abbia in Italia una stabile organizzazione. Infatti, una preclusione di tale regime pare in contrasto con la norma di non discriminazione prevista dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. In particolare, l’art. 24, paragrafo 5 del Modello di Convenzione OCSE, al quale si ispirano le convenzioni bilaterali concluse dall’Italia, prevede che:

“Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relative, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.”

La giurisprudenza di altri Stati europei ha affermato che tale disposizione obbliga uno Stato contraente a concedere il regime di consolidato fiscale nazionale a due società sorelle residenti controllate da una società residente nell’altro Stato contraente che non dispone di una stabile organizzazione nel primo Stato.⁴ Si propone, pertanto, che l’art. 6, comma 1, lett. b) del provvedimento sia modificato sostituendo nel nuovo comma 2-bis dell’art. 117 TUIR l’inciso “*ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia*

² Al contrario, la Germania ha ritenuto di non dover modificare la propria disciplina interna del consolidato fiscale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nel caso *SCA Group Holding BV*, in quanto la normativa tedesca sul consolidato fiscale prevede la necessaria presenza della società nell’accordo di consolidamento.

³ L’art. 6 del decreto modifica, infatti, come segue l’art. 117, comma 2, TUIR: “*I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 solo in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata che assume la qualifica di consolidante.*”

⁴ Così il First-Tier Tribunal (Tax Chamber) in Regno Unito nel caso *FCE Bank plc v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs* del 24 maggio 2010 (poi confermato dalla Court of Appeal (Civil Division) con sentenza del 17 ottobre 2012). La decisione di primo grado ha anche espressamente affermato che non depone in senso contrario il paragrafo 77 aggiunto al Commentario OCSE all’art. 24 del Modello OCSE nel 2008. In precedenza si erano espresse in tal senso le corti supreme di Paesi Bassi (Hoge Raad, 23 dicembre 2002, BNB, 1993/71c), Finlandia (decisione KHO 10.05.200/864) e Svezia (RA 1996 ref. 69 e 1998 ref. 49). In senso contrario si è, invece, recentemente espresso il Rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) nella decisione AWB 14/2189 del 22 gennaio 2015.

stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni” con l’inciso “Stati o territori con i quali è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione che assicuri un effettivo scambio di informazioni”.

Il testo del nuovo comma 2-bis dell’art. 117 TUIR sarebbe quindi il seguente:

“I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati o territori con i quali è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione ~~aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo~~ che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120.”

L’estensione del “consolidato orizzontale” a società sorelle controllate da società non-UE è ad oggi già prevista dalla legislazione tributaria del Regno Unito e della Spagna.

5. Articolo 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)

L’art. 8 del Decreto modifica il regime delle società controllate e collegate estere (cd. regime CFC), eliminando, da un lato, l’obbligo di interpello preventivo ai fini della disapplicazione della tassazione per trasparenza e, dall’altro, abolendo il regime CFC per le società collegate estere attualmente previsto dall’art. 168 TUIR.

La revisione del regime CFC giustificherebbe ulteriori interventi di allineamento con i lavori delle organizzazioni internazionali, anche alla luce del *discussion draft* recentemente pubblicato dall’OCSE nel contesto dell’Action 3 (*Strengthening CFC Rules*) del progetto BEPS (nel seguito il “**Discussion Draft**”). E’ la stessa legge delega che all’art. 12, comma 1, stabilisce che i criteri direttivi dovranno essere attuati “*in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea*”.

In coerenza con i lavori dell’OCSE, sarebbe opportuno eliminare il requisito del radicamento nel mercato locale di cui al comma 5, lettera a), dell’art. 167 TUIR (cd. prima esimente).⁵ Tale requisito non figura tra quelli considerati dal Discussion Draft dell’OCSE, se non in relazione ai sistemi CFC basati sulla cd. “*partial inclusion*”⁶ (ad esempio U.S. e U.K), tra i quali non rientra l’Italia che adotta, invece, un sistema di “*full inclusion*”.⁷ Al contrario, i paragrafi 85 e 94 del Discussion Draft paiono contenere indicazioni in senso contrario alla norma italiana.

⁵ L’attuale testo normativo prevede che l’imputazione per trasparenza dei redditi della CFC non si applichi se il soggetto residente “*dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; [...]*”

⁶ I sistemi cd. “*partial inclusion*” non imputano ai soci residenti l’intero reddito realizzato dalla CFC, bensì individuano specifiche tipologie di reddito alle quali si applica l’imputazione ai soci. E’ a questi sistemi che è specificamente dedicato il Capitolo 5 del Discussion Draft.

⁷ I sistemi cd. “*full inclusion*” imputano l’intero reddito conseguito dalla CFC ai soci residenti.

Paragrafo 85:

“If CFC rules are designed to apply only to stripping of the base of the parent jurisdiction, then income should not be attributed if it arises from value-creating activity in any jurisdiction other than the parent jurisdiction.”

Paragrafo 94:

“On the second point, existing CFC rules consider where the income was earned, as well as from whom it was earned. This approach can take the form of either an anti-base-stripping rule or a source-country rule, and the underlying principle is that income that was earned from sales and services provided in the CFC jurisdiction is less likely to raise concerns about profit shifting, while income that was earned from another jurisdiction is more likely to raise such concerns. Anti-base-stripping rules would include CFC income if it was earned for sales to a related or unrelated party located in the parent jurisdiction or for services or investments located in the parent jurisdiction. This raises an important policy question which is whether CFC rules should only attribute income that has been stripped from the base of the parent jurisdiction or whether they should also attribute income that has been stripped from the base of third countries. If CFC rules take the first approach, then only income generated in the parent jurisdiction will be categorised as CFC income. This does raise the question of how to determine whether income was or could have been earned in the parent jurisdiction, and this narrower approach may therefore create opportunities for manipulation. A broader approach would be to include income stripped from the base of any jurisdiction and to categorise any such income as CFC income. A broader anti-base-stripping rule could therefore treat any income generated in a jurisdiction other than the CFC jurisdiction as CFC income. This would be harder to manipulate but may attribute income that has genuinely been earned from activities carried out by the CFC. Such a situation could arise, for example, where a foreign company that previously had customers in the parent jurisdiction became a CFC when it was purchased as part of a merger or acquisition. This shows that either a narrow or a broad approach could be over-inclusive, but this is more likely to occur in the context of broad approaches that attribute more income. An anti-base-stripping rule could also take the form of a source-country rule, which excludes highly mobile income from CFC income if it was earned in the CFC jurisdiction. One question to consider in this context is how to determine when such income has been earned in the CFC jurisdiction.”

Un discorso a parte meritano le imprese di assicurazione (e riassicurazione) oggetto di una specifica analisi nel Discussion Draft (paragrafi da 102 a 104). Per rendere efficaci le regole CFC nei confronti di tali soggetti, l'OCSE raccomanda di aver riguardo ad uno o più dei seguenti elementi: (i) provenienza del reddito assicurativo da operazioni con parti correlate; (ii) localizzazione dei rischi assicurati al di fuori della giurisdizione di insediamento della CFC; (iii) livello di sostanza idoneo ad assumere in proprio i rischi derivanti dall'attività di assicurazione o riassicurazione; (iv) eccessiva capitalizzazione della CFC. Poiché con riferimento alle controllate estere operanti nel settore assicurativo l'OCSE sembra dare rilevanza al requisito del radicamento nel mercato (elemento (ii) di cui sopra), si potrebbe ipotizzare – e salvi mutamenti della posizione OCSE in

materia⁸ – di mantenere il requisito del radicamento con riferimento alle imprese assicurative, escludendo, tuttavia, dal regime CFC l'imprese estere che soddisfino le seguenti condizioni:

- (a) i rischi assicurati o riassicurati sono prevalentemente rischi di soggetti terzi correlati;
- (b) il soggetto che svolge l'attività di assicurazione o riassicurazione è sottoposto a vigilanza regolamentare;
- (c) il soggetto estero è sufficientemente capitalizzato in conformità alla normativa regolamentare applicabile sia a livello consolidato sia a livello locale.

Più in generale si reputa opportuno un generale ripensamento dell'applicabilità della disciplina CFC ad entità estere operanti in settori di attività altamente regolamentati e soggetti a vigilanza prudenziale.

Al fine di una più completa eliminazione della doppia imposizione, si potrebbe consentire l'accreditamento delle imposte pagate dalla CFC in qualsiasi Stato e non solo nello Stato di residenza della società estera controllata, come invece oggi consentito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, il terzo periodo del nuovo comma 8-*quater* dell'art. 167 TUIR prevede che:

“Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis, indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.”

In caso di mancata segnalazione (o incompletezza) si applica una sanzione che può arrivare fino ad € 50.000 per ogni controllata in relazione a cui sia omessa la comunicazione.⁹ Questo obbligo dichiarativo non sembra in linea con le esigenze di semplificazione sottolineate anche nel Discussion Draft (paragrafo 15). Se ne suggerisce, dunque, l'eliminazione; peraltro l'amministrazione finanziaria potrebbe già desumere sostanzialmente le medesime informazioni dai bilanci e da altri documenti pubblicamente disponibili della società. In alternativa si potrebbe limitare la segnalazione delle potenziali CFC “*white list*” (ossia quelle di cui al comma 8-*bis* dell'art. 167 TUIR)¹⁰ soltanto a quelle per cui è soddisfatta la condizione di cui alla lett. b) del comma 8-*bis* (più del 50 per cento di *passive income*), senza richiedere la verifica dell'aliquota fiscale applicata alla controllante italiana.

⁸ Si sottolinea, tuttavia, che – come evidenziato da diverse associazioni di categoria estere nei propri commenti pubblici al Discussion Draft – il requisito del radicamento è disallineato rispetto alla prassi di mercato nel settore delle riassicurazioni. Le imprese di riassicurazione si rivolgono al mercato globale e quasi mai riassicurano rischi prevalentemente localizzati nella giurisdizione di insediamento.

⁹ Così interpreta il nuovo comma 3-*quater* dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (introdotto dall'art. 8 del Decreto) il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo (Circolare n. 2 del 15 maggio 2015, p. 12).

¹⁰ Tale comma attualmente estende la disciplina CFC anche alle controllate residenti in Stati o territori non “*black list*” (ossia diversi da quelli individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 TUIR) qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) conseguimento di proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il testo dei commi 5 e 8-*quater* dell'art. 167 TUIR, come modificato dal Decreto con i correttivi qui suggeriti, dovrebbe dunque essere il seguente:

“5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

- a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività **economica industriale o commerciale**, come sua principale attività, ~~nel mercato dello~~ **nello** stato o territorio di insediamento, **fatte salve, nel caso di imprese operanti nel settore assicurativo, il soddisfacimento delle condizioni di cui alla lettera c)** ~~per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;~~*
- b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 30 settembre 1991, n. 413;*
- c) la società o ente non residente, qualora assicuri o riassicuri rischi prevalentemente localizzati al di fuori dello stato o territorio di insediamento, assicuri o riassicuri prevalentemente rischi di soggetti terzi non correlati, sia sottoposto a vigilanza regolamentare nello stato o territorio di insediamento e sia sufficientemente capitalizzato in conformità alla normativa regolamentare applicabile sia a livello consolidato sia a livello locale. [...]*”

*8-*quater*. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. ~~Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis, indipendente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.~~”*

Si dovrebbe, di conseguenza, eliminare anche il nuovo comma 3-*quater* dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (introdotto dall'art. 8 del Decreto), il quale sanziona – come descritto in precedenza – l'omessa comunicazione di cui all'art. 167, comma 8-*quater*, TUIR.

L'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Si ritiene opportuno prevedere che ciò non valga ad estendere le nuove previsioni avente carattere procedurale (ad esempio il cambio di tipologia di interpello) alle istanze di interpello già presentate nel corso del 2015 con riferimento a periodi di imposta pregressi.

6. Art. 10 (Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)

L'art. 10 del Decreto abroga l'art. 168-bis TUIR, il quale istituiva due separati elenchi di Stati o territori c.d. "white list" rilevanti ai fini dell'applicazione di diverse norme dell'ordinamento tributario ed, in particolare, dell'art. 110, commi 10 e 12-bis, TUIR (indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di società residenti in Stati diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni), dell'art. 167 TUIR (regime CFC) e di alcune disposizioni in materia di ritenute su redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L'art. 168-bis TUIR rinviava ad un decreto ministeriale – mai emanato – l'individuazione degli Stati "white list" come definiti in termini generali dalla normativa primaria. Nelle more dell'emanazione di tale decreto si è continuato a fare applicazione di un complicato sistema composto da tre liste (due "black lists" ed una "white list"), le quali hanno subito aggiornamenti e modifiche nel corso degli anni.

Il Decreto risistema organicamente i regimi impositivi dipendenti dalla localizzazione in Stati con scambio di informazioni o dal livello adeguato di tassazione, rinviando pur sempre ad un decreto ministeriale o un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe procedere alla puntuale individuazione dei singoli Stati o territori. Tutte le disposizioni tributarie che hanno riguardo anche al livello di tassazione nello Stato estero dovranno d'ora in avanti esser lette congiuntamente al decreto (o al provvedimento) da emanarsi ai sensi del novellato art. 167, comma 4, TUIR.¹¹ Per quanto riguarda, invece, le norme che fanno riferimento semplicemente alla "trasparenza" informativa dello Stato estero, il riferimento sarà ad un decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c) del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Anche in considerazione dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'art. 10 del Decreto (ovvero le disposizioni modificate dallo stesso, quale ad esempio il succitato art. 11 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239) dovrebbe prevedere un meccanismo che eviti casi paradossali come quello del Qatar o dell'Azerbaijan (ve ne sono anche diversi altri), in cui, nonostante la convenzione con scambio di informazioni sia in vigore, l'adeguamento della lista avvenga solo dopo alcuni anni. Si potrebbe prevedere ad esempio un adeguamento automatico della lista in presenza di un trattato contenente una clausola tipo standard (eventualmente riportata in un testo di legge o in una norma secondaria). Il testo dell'art. 10, comma 2, potrebbe essere così modificato:

*"b) all'articolo 11, comma 4, dopo la lettera b) è introdotta la seguente lettera "c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni. Uno Stato o territorio non indicato in tale elenco dovrà considerarsi automaticamente incluso nell'elenco stesso a partire dalla data di entrata in vigore di una convenzione o di un accordo con l'Italia che preveda una clausola sullo scambio di informazioni conforme all'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE."*¹²

¹¹ Art. 167, comma 4, TUIR (come modificato dalla Legge di Stabilità 2015): "Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi speciali."

¹² La modifica dell'art. 6 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 sembra già in parte deporre per questa sorta di adeguamento automatico. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto la disposizione prevede, infatti, che "Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati o territori ~~inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che consentono un adeguato scambio di informazioni.~~"

Si ritiene, inoltre, opportuno coordinare tali modifiche con gli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata previsti dall'art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40. Alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare le operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una qualsiasi delle liste previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999¹³ o dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.¹⁴ Si è dell'avviso che l'obbligo di comunicazione dovrebbe in futuro esser limitato soltanto alle operazioni con operatori economici residenti in uno Stato o territorio elencato nel decreto (o provvedimento) da emanarsi ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR.

7. Art. 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)

L'art. 14 del Decreto introduce un regime opzionale di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere di imprese italiane (cd. "*branch exemption*"). La norma è idonea ad aumentare la competitività fiscale delle imprese italiane sui mercati esteri; tuttavia, i vincoli e le limitazioni in essa previsti rischiano di scoraggiare l'esercizio di tale opzione. Ci si riferisce precipuamente al carattere irrevocabile dell'opzione, all'opzione "*all in*" e al regime delle stabili organizzazioni "*black list*" dei soggetti che hanno esercitato l'opzione.

Si suggerisce, innanzi tutto, di rimuovere il vincolo dell'irrevocabilità, poiché creerebbe un'eccessiva rigidità per le imprese italiane che sarebbero costrette ad optare oggi per un regime dal quale non potranno poi più uscire.

L'art. 14 prevede un meccanismo di "*all in all out*", già previsto ad esempio in materia di consolidato mondiale. Seppure si condividono le finalità antielusive sottese a tale condizione (evitare il cd. "*cherry picking*"), si ritiene che l'opzione "*all in all out*" sia sproporzionata e che la tutela degli interessi erariali possa essere assolta richiedendo al contribuente di presentare un interpello antielusivo finalizzato a dimostrare l'assenza di scopi elusivi nel limitare l'opzione ad alcune soltanto delle stabili organizzazioni estere.

L'opzione per l'esenzione è subordinata alla circostanza che la stabile organizzazione non sia localizzata in un Paese "*black list*", salvo che ricorra una delle esimenti di cui all'art. 167, comma 5, TUIR.¹⁵ In caso contrario, la disciplina CFC si applica anche alle stabili organizzazioni direttamente possedute dal soggetto italiano che ha esercitato l'opzione relativamente alle sue altre stabili organizzazioni estere; di conseguenza, il reddito della stabile organizzazione "*black list*" non solo sarà imputato direttamente al soggetto residente (come già accade oggi), ma sarà anche soggetto a tassazione separata. Ciò comporta una situazione peggiore rispetto a quella dell'attuale stabile organizzazione il cui reddito è stato finora tassato secondo le regole normali della tassazione mondiale e non con le regole particolari della CFC. Si consiglia, pertanto, di eliminare il comma 4 del nuovo art. 168-ter TUIR, il quale attualmente prevede l'applicazione del regime CFC alle stabili organizzazioni "*black list*" dei soggetti che hanno optato per la *branch exemption*.

¹³ Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR.

¹⁴ Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato rilevanti ai sensi dell'art. 167 TUIR.

¹⁵ L'opzione è preclusa anche per le stabili organizzazioni "*white list*" per le quali sussistano i presupposti di applicazione della disciplina CFC ai sensi dell'art. 167, comma 8-bis, TUIR.

8. Art. 15 (*Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*)

L'intervento sulla disciplina del credito per i tributi assolti all'estero suggerisce una modifica che deve considerarsi fondamentale ai fini della competitività delle imprese residenti operanti all'estero. L'imposizione alla fonte sopportata negli Stati esteri da parte delle imprese nazionali – quasi sempre commisurata al ricavo lordo e non al reddito netto – comporta la fisiologica impossibilità per l'operatore residente di eliminare appieno la doppia imposizione giuridica internazionale in quanto la detrazione prevista dall'art. 165 TUIR è limitata alla quota di imposta estera fino a concorrenza dell'imposta prelevata sul reddito netto dichiarato in Italia. Precedenti interventi normativi risalenti alla Riforma del 2003 avevano attenuato tale effetto pregiudizievole consentendo il riporto in avanti e all'indietro delle eccedenze di credito d'imposta.

In concreto, tale misura ha effetti assai limitati e del tutto insoddisfacenti. L'esperienza dell'ultimo decennio evidenzia, infatti, che al decorso del termine di otto anni previsto per il riporto delle eccedenze di imposta estera l'impresa nazionale non ha capienza per esercitare il diritto alla detrazione. Dovrebbe, quindi, prevedersi la possibilità di poter almeno dedurre il tributo estero ai fini della determinazione della base imponibile IRES. Al riguardo, si osserva che per le imposte sul reddito estere non valgono le ragioni che hanno portato il legislatore italiano a stabilire la indeducibilità dell'imposta sul reddito italiana, di guisa che per esse non dovrebbe operare la limitazione fissata dall'art. 99 TUIR. Rimossa l'applicazione di tale norma dovrebbe, quindi, concludersi per la deducibilità del tributo estero posta la sua connessione all'attività d'impresa esercitata dal soggetto passivo con conseguente soddisfacimento del principio di inerenza.

È stato osservato che lo stesso art. 165 TUIR nella sua nuova formulazione adottata nel 2003 rafforzerebbe la tesi della indeducibilità della eccedenza del tributo estero, poiché la disposizione prevede il riporto in avanti e all'indietro della eccedenza del prelievo estero, esaurendo così la disciplina del tributo estero ai fini dell'imposizione tributaria italiana. La tesi – riproposta dall'Agenzia delle Entrate in sua recentissima presa di posizione – non è condivisibile, considerato che la norma disciplina esclusivamente l'imposta estera detraibile, mentre si astiene dal disciplinare la deducibilità del tributo non accreditabile e non riportabile come eccedenza. Anche l'eccedenza dell'imposta estera riportabile dovrebbe poter essere dedotta nell'esercizio in cui si verifica la definitiva decadenza dal diritto alla detrazione *ex art. 165, comma 6, TUIR* e cioè successivamente all'ottavo esercizio successivo al pagamento del tributo estero (in pendenza di tale definitività non sarebbero soddisfatte le condizioni di certezza poste dalle norme generali sul reddito d'impresa). Non deve trascurarsi, infatti, che la deducibilità dell'imposta sul reddito estera quale componente negativa di reddito costituisce espressione del principio generale di inerenza e in ragione di ciò si giustifica il silenzio dell'art. 165 TUIR sul tema della deducibilità.

Il regime impositivo delle imposte estere non accreditabili può quindi comportare effetti pregiudizievoli per l'impresa residente posto che nel consentire la compensazione dell'eccedenza di credito nei periodi d'imposta successivi differisce in talune situazioni la deducibilità di imposte estere per le quali è probabile l'impossibilità di beneficiare di tale riporto. Tale constatazione suggerisce una modifica dell'art. 165 TUIR con l'introduzione di una opzione per il soggetto passivo dell'imposta di riportare a nuovo l'eccedenza o, alternativamente, di rinunciare con diritto immediato alla deduzione del tributo assolto all'estero. Si suggerisce, altresì, di eliminare il limite al riporto in avanti delle eccedenze di imposta estera qualora il contribuente non opti per la deduzione (come già previsto per altre posizioni soggettive quali le perdite e le eccedenze di interessi passivi o di deduzione ACE).¹⁶

Tale misura rafforzerebbe la competitività del regime tributario dei redditi esteri d'impresa che almeno nelle intenzioni dovrebbe essere uno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega. Infatti, altri Stati concedono espressamente la deduzione alle loro imprese residenti. L'opzione è prevista dalla sezione 34c(2) dell'ESTG tedesca e dalla Section 164(a)(3) dell'*Internal Revenue Code*

¹⁶ Il riporto illimitato delle eccedenze di imposta estera è già previsto ad esempio nei Paesi Bassi.

statunitense. Similmente, in Lussemburgo il soggetto passivo residente può dedurre dal reddito imponibile l'imposta assolta all'estero che eccede il credito d'imposta detraibile ai sensi della normativa interna (art.13(2) *Loi Impôt sur le Revenu des collectivités* e art. 162 *Loi des impôt sur les revenus*).

Infine, si segnala che, per un difetto di coordinamento, la modifica del comma 6 dell'art. TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della “*per country limitation*” in relazione al solo riporto delle eccedenze, rimanendo invece in vita tale limitazione ai sensi del precedente comma 3. Appare, quindi, opportuno ripristinare nel comma 6 il riferimento allo “*stesso Paese estero*”.

Il comma 6 dell'art. 165 TUIR dovrebbe, dunque, esser modificato come segue:

*“6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti **nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può **in alternativa:*****

- a) essere riportata a nuovo ~~fino all'ottavo esercizio successivo~~ ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma; oppure*
- b) essere **dedotta nell'esercizio di competenza del reddito estero cui l'eccedenza si riferisce.***

Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.”

9. Ulteriori suggerimenti

9.1. MODIFICA DELL'ART. 39 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546

Sarebbe opportuno modificare l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo una nuova causa di sospensione del processo tributario. Più specificamente si dovrebbe inserire come causa di sospensione l'avvenuta instaurazione di una procedura amichevole (MAP) ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Siffatta misura dovrebbe essere accompagnata anche da una norma che preveda la sospensione della riscossione per l'intera durata della procedura amichevole, analoga a quella già oggi prevista per la Convenzione 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate del 23 luglio 1990 (la cd. Convenzione Arbitrale Europea). Con tale modifica, le procedure amichevoli convenzionali dovrebbero diventare più efficaci e la sospensione del procedimento e della riscossione dovrebbero incentivare l'amministrazione finanziaria italiana ad accelerare la conclusione della MAP.

9.2. ALLOCAZIONE DI DEBITO A SOCIETÀ ITALIANE FACENTI PARTE DI GRUPPI MULTINAZIONALI

Sarebbe opportuno prevedere che l'allocazione del debito a società residenti in Italia nell'ambito dei gruppi multinazionali (“importazione” del debito) non possa essere censurata da parte

dell'amministrazione finanziaria né sulla base dell'abuso del diritto né sulla base del difetto di inerenza o dei prezzi di trasferimento nella misura in cui il complessivo rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio (*debt-to-equity ratio*) della singola società italiana non ecceda il predetto rapporto a livello medio di gruppo. Rimarrebbero ovviamente applicabili le limitazioni di cui all'art. 96 TUIR. Tale soluzione sarebbe in linea con quanto proposto dal *discussion draft* pubblicato recentemente dall'OCSE nell'ambito dell'Action 4 del progetto BEPS (*Interest deductions and other financial payments*).¹⁷

Tale disciplina sarebbe conforme a quella già oggi prevista nell'ordinamento tributario di Australia, Germania e Nuova Zelanda.

¹⁷ Si veda, in particolare, la seconda proposta di cui al paragrafo 67, la quale prevede un criterio di allocazione basato su una “*group ratio rule which compares a relevant financial ratio of an entity (such as net interest to earnings or net interest to asset values), with the equivalent financial ratio of the entity’s worldwide group.*” Tale criterio è suggerito anche da parte della dottrina internazionale (C. Burnett, *Intra-Group Debt at the Crossroads: Stand-Alone versus Worldwide Approach*, in *World Tax Journal*, 2014, n. 1, 42)